



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 28/10/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente sottoscriveva un primo contratto di cessione del quinto dello stipendio ex d.P.R. 180/50, in data 9 maggio 2002, per un importo lordo mutuato di euro 32.160,00, da rimborsare in 120 rate con trattenuta sullo stipendio. Il 27 aprile 2005, a fronte di mutate esigenze economiche, egli stipulava un nuovo contratto di cessione del quinto, per l'importo di euro 40.080,00, da rimborsare in 120 rate, con contestuale estinzione del finanziamento precedentemente ottenuto. Anche tale secondo finanziamento veniva estinto anticipatamente, con la stipula, in data 7 maggio 2007, di una nuova cessione del quinto per l'importo di euro 45.480,00, sempre da rimborsare in 120 rate.

Con reclamo del 24 giugno 2010, il ricorrente rilevava la nullità dei predetti rinnovi contrattuali, in quanto conclusi in violazione delle condizioni previste nell'art. 39 del d.P.R. 180/50, contestando, altresì, il mancato rimborso delle spese pagate anticipatamente. Domandava, pertanto, il rimborso della somma di euro 3.108,22, corrispondente alla differenza tra quanto



complessivamente versato dal cliente e l'importo da pagare per estinguere il finanziamento.

A fronte della nota del 12 luglio 2010, con la quale l'intermediario comunicava i conteggi di estinzione del prestito, il cliente presentava ricorso all'ABF, reiterando le medesime domande di cui al reclamo del 24 giugno 2010.

Resiste l'intermediario evidenziando di avere riconosciuto al cliente, in occasione di ciascun rinnovo del finanziamento, un abbuono sugli interessi dovuti, e di avere ulteriormente determinato nell'importo complessivo di euro 1.177,41 le somme da restituire a titolo di commissioni. Detta somma era portata in un assegno inviato al cliente, ma non pervenuto. Nel merito delle contestazioni mosse, rileva che la violazione dell'art. 39 del d.P.R. 180/50 non cagiona la nullità dei rinnovi contrattuali conclusi. Quanto, infine, alla quota di premio assicurativo non goduta a causa della estinzione anticipata, la resistente eccepisce che la relativa richiesta avrebbe dovuto essere indirizzata direttamente alla compagnia di assicurazioni, cui il premio era stato pagato anticipatamente. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.

Diritto

Giova subito premettere che la collocazione delle vicende relative ai primi due contratti di finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio in un periodo anteriore al 1° gennaio 2007 non preclude la cognizione dell'ABF. L'evidente collegamento tra di essi, di talché le condizioni dell'ultimo contratto (concluso nel maggio 2007) risentono dei conteggi di estinzione dei primi, consente di conoscere la complessiva questione dedotta nel ricorso introduttivo della presente controversia.

Non v'è, anzitutto, ragione di dubitare in ordine alla violazione dell'art. 39 del d.P.R. 180/50, circostanza, peraltro, non disconosciuta dall'intermediario. Esso così prevede: *«È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può essere contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione»*. Una simile violazione comporterebbe – secondo quanto adombrato in sede di ricorso – la nullità del contratto. Tuttavia, ad avviso del Collegio, tale valutazione circa le conseguenze della violazione non può essere



condivisa. Peraltro, è da ricordare che la Banca d'Italia, nel comunicato del 10 novembre 2009, ha espressamente qualificato la violazione del citato art. 39 come una grave irregolarità, valutabile ai fini dell'attivazione, a carico dell'intermediario responsabile, del procedimento di cancellazione dagli elenchi di cui agli art. 106 e 107 TUB (art. 111 TUB, previgente formulazione), evidenziando che *«tale prassi comporta, tra l'altro, una lievitazione del costo complessivo del finanziamento per il cliente qualora le spese assicurative e le diverse commissioni – percepite sia dell'ente erogatore, sia della rete distributiva – siano applicate all'ammontare lordo del nuovo finanziamento, senza procedere a uno storno degli oneri non maturati su quello estinto»*. Nel comunicato si raccomanda pertanto agli intermediari, *«ove abbiano proceduto al rinnovo di operazioni di cessione del quinto dello stipendio in violazione dell'art. 39 D.P.R. 180/50, di adoperarsi, al fine di tutelare adeguatamente la propria reputazione ed affidabilità, affinché i clienti, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, siano ristorati anche delle commissioni percepite dalla rete distributiva e delle quote non maturate dei premi assicurativi»*.

Esclusa, pertanto, la nullità dei rinnovi contrattuali, deve passarsi all'esame delle somme pagate dal cliente.

In materia di estinzione anticipata del finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, di svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. In particolare, già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del d.m. 8 luglio 1992 prevedeva che potesse porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo. Recentemente, poi, è intervenuto il d.lgs. n. 141/2010, introducendo nel TUB un'apposita disposizione (art. 125-sexies), sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente: *«Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo*



rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto».

La disciplina accennata impone quindi di tenere distinte le commissioni dovute per la stipula del contratto o, comunque, riferibili ad attività svolta ed esaurita dall'intermediario, non soggette a restituzione, dalle voci di costo che maturano nel corso del tempo, sulle quali, invece, dovrà essere calcolata la quota da rimborsare al cliente nella eventualità di estinzione anticipata del finanziamento.

Quanto, infine, ai costi assicurativi, occorre richiamare l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 "Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento", che prevede: «Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente:... 2. l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato». La regola è stata da ultimo recepita dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 che, all'art. 49, statuisce: «Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria». Sul punto, si è già pronunciato in più occasioni l'ABF,



riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito a estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio (cfr. la decisione del Collegio ABF di Napoli n. 1055/10).

Da tali considerazioni discende il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta una congrua riduzione dell'importo dovuto a saldo in relazione alle commissioni applicate e al premio assicurativo non goduto. Come già evidenziato da questo Collegio nella decisione n. 707/10 del 9 luglio 2010, «*tenuto conto delle disposizioni normative*», le commissioni imputate al ricorrente in sede di sostanziale rinnovo di un finanziamento in essere debbono essere opportunamente ridotte e il loro ammontare rideterminato, in via equitativa. Nel caso di specie, l'esame della documentazione versata in atti rivela che, in sede di liquidazione del prestito, il ricorrente ha pagato a tale titolo un importo di euro 5.384,34 (di cui euro 1.561,13 per costi assicurativi), pur avendo già versato, per le medesime causali, la somma di euro 9.357,07 (di cui euro 2.203,94 per costi assicurativi) in sede di estinzione anticipata del finanziamento del 27 aprile 2005. Quanto, invece, all'estinzione del prestito originariamente stipulato, si evidenzia che il cliente aveva pagato costi per euro 6.716,49 (di cui euro 1.008,94 per costi di assicurazioni).

Avuto riguardo, quindi, alla durata di ciascun finanziamento alla luce delle commissioni applicate e dei premi versati dal cliente, il Collegio accoglie il ricorso, nei limiti quantitativi della domanda proposta, pari a euro 3.108,22. Dichiara, pertanto, l'intermediario tenuto a versare in favore del cliente l'importo predetto di euro 3.108,22.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE